

**Registro della bigenitorialità - Trento, 23 marzo 2017**

Il principio della bigenitorialità riconosce al bambino una legittima aspirazione ed un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati e, viceversa, entrambi i genitori hanno pari responsabilità nella cura dei propri figli. Trattasi di un principio consolidato in molteplici ordinamenti europei e sancito dalla Convenzione sui Diritti dei Fanciulli (New York, 20.11.1989) e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991. In Italia, la legge n. 54/2006, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’istituto dell’affidamento condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L’art. 337 ter c.c., sancisce specificamente che *“il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”*.

L’iniziativa per l’istituzione del **registro della bigenitorialità** mira ad un’applicazione pratica di detto principio fondamentale ed, infatti, va proprio nella direzione di tutela del diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile e “presente” con entrambi i genitori ed, allo stesso tempo, garantisce agli stessi genitori - in particolare al genitore non collocatario - la possibilità di prendere parte in modo integrante alla vita del proprio figlio, senza dover ricorrere a non sempre facili passaparola con l’altro genitore, spesso complicati e non limpidi tra gli adulti, spesso il frutto di ulteriore dolore e sofferenza per i figli. Infatti, nonostante la precisa previsione normativa già richiamata, il principio della bigenitorialità oggi si riduce spesso all’affidamento ad un solo genitore in modo prevalente - il cd. genitore collocatario - che ottiene la residenza della prole e, di conseguenza, il diritto alle informazioni inerenti la vita sociale del minore. Tuttavia, in questo modo, il genitore non collocatario si ritrova in una situazione di marginalizzazione, poiché, soprattutto in caso di separazione conflittuale, ha difficoltà ad accedere alle informazioni che riguardano i propri figli.

L’istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori (con richiesta formulata da uno di essi) di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel Comune, concretizzando così - e facilitandone l’applicazione per gli Uffici Anagrafe - l’istituto del cd. “doppio domicilio”. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi allo stesso modo delle comunicazioni che riguardano il figlio.

Per quanto concerne l’utilità di detto registro, basti pensare all’utilizzo che ne può essere fatto dalla stessa scuola, dagli ospedali ed in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza dell’informazione necessita e suggerisce l’avviso ad entrambi i genitori.

Infine, appare opportuno precisare che l’istituzione di detto registro non prevede in alcun modo, quale requisito, la pronuncia giudiziale circa un *affidamento alternato*, che comporterebbe automaticamente il doppio domicilio del minore, rispetto al quale dottrina e giurisprudenza si sono espresse in modo sfavorevole, criticandone giustamente le conseguenze per il minore ed in particolare il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano, quale perdita di punti di riferimento stabili e “sdoppiamento” del figlio stesso. Al contrario, esso deve poter trovare applicazione con qualsiasi tipologia di affidamento disposta in sede giudiziale, al fine di dare attuazione e tutela all’esercizio della responsabilità genitoriale, sia il genitore collocatario oppure no.